



## TRIBUNALE DI ASTI

Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

R.G.1 /2020

Il Giudice Designato,

Vista l'istanza del ricorrente CHIAVOLINI Fabio, elettivamente domiciliato in Asti, via Cattedrale 7, presso all'avv. Piermario Valente, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

vista l'integrazione depositata in data 28.11.2019;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili che tuttavia non presentano carenze – che:

- CHIAVOLINI Fabio è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3;
- non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto - allo stato – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;

ritenuto di rimettere ogni altra valutazione relativa alla convenienza del piano, anche in punto di tempi di adempimento, alla sede naturale del giudizio dei creditori;

visti gli artt. 12-bis segg. L. 27.1.2012, n. 3 e ritenuto che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, appare opportuno fissare l'udienza di convocazione delle parti nel prossimo mese di settembre 2020, non essendo comunque stata rappresentata la sussistenza di ragioni di particolare urgenza;

P.Q.M.

- 1) fissa udienza per convocazione dei creditori per la data del 24.9.2020 ore 9,30;
- 2) dispone che la proposte ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa;





**TRIBUNALE DI ASTI**  
Sezione Civile  
Ufficio Fallimentare

3) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'OCC;

4) dispone, ai sensi dell'art. 12. Bis l. 3 del 2012, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata R.E. n. 97/2014 (Tribunale di Asti), che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'O.C.C.

Asti, il 27/05/2020

il Giudice  
Andrea Carena

